

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del
Grosso)

Firmato elettronicamente

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DECRETO N. 12

DEL 16.04.2021

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

OGGETTO:

Recepimento Atto transattivo ARIC/ Omissis su ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello de L'Aquila n. R.G. 21216/2015.

Il Commissario Straordinario

(Avv. Daniela Valenza)

Firmato digitalmente

Il giorno 16 aprile 2021 nella sede dell'A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 ha adottato il seguente Decreto:

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Albo on-line" in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011*", che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Committenza (ARIC);

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*" che all'art. 2 prevede "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016*";

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: "*DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di attuazione ARIC- Approvato con DGR 501 in data 14/8/2019*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 recante: "*Agenzia regionale di Informatica e Committenza – ARIC – Nomina Commissario Straordinario e sub commissari*";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 608 del 29.10.2008 con cui è stata indetta procedura selettiva avente ad oggetto: "*Assunzione personale a tempo pieno e indeterminato/Indizione selezioni pubbliche*";

RICHIAMATI gli esiti della prefata procedura, segnatamente riferiti nella Delibera n.778 del 30/12/2008;

DATO ATTO che avverso gli esiti cennati è stato proposto ricorso presso il giudice Tribunale Civile Teramo- Sez Lavoro nell'ambito della causa iscritta al R.G n.1731/2011.;

DATO ATTO altresì della statuizione emessa all'esito del sopra riferito contenzioso, con sentenza del Tribunale di Teramo n. 210/14 depositata in data 10/4/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato 1);

DATO ATTO poi ché, avverso l'evocata sentenza è stato proposto gravame con ricorso in appello presso la Corte Aquilana in funzione di Giudice del Lavoro e che detto ultimo giudizio, distinto con R.G n. 93/2015. è stato definito con sentenza n. 688/15, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato 2):

VISTA la Deliberazione n. 98 in data 2/11/2015 con cui *Omissis* è stata assunta con la qualifica di Dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il ricorso per Cassazione presentato per tramite del difensore incaricato Avv. Pierluigi De Nardis del foro di Pescara con cui è stato incardinato il giudizio distinto con il n. 21216/15 R.G agli atti dell'Agenzia;

VISTO il controricorso presentato per il tramite dell'Avv. Salvatore Dettori da *Omissis* notificato in data 13.10.2015 agli atti dell'Agenzia;

VISTA la nota dell'Avvocato Pierluigi De Nardis del 6.4.2021 con cui ha comunicato la data di fissazione dell'udienza in camera di consiglio presso la Corte di Cassazione al fine della discussione del ricorso indicando la data del 9 giugno 2021;

DATO ATTO che, in ragione della divergenza dei giudicati espressi dal Giudice di prime cure e dal Giudice di appello e valutato l'intervenuto atto di assunzione della Dirigente come anzi meglio precisato, è stato posto apposito quesito all'Avv. Pierluigi De Nardis in ordine alla sussistenza o meno di ragioni tecnico giuridiche che consentissero di addivenire alla stipula di un atto di transazione tra le parti (prot n. 94 del 13/1/2021);

RICHIAMATO il parere espresso dal summenzionato legale, acquisito al prot. 863 del 23.2.2021 dell'Agenzia e avente ad oggetto: *"ARIC- Omissis Giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione n.r.g. 21216/2015"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto ivi integralmente richiamato (Allegato 3);

CONSIDERATO che l'Avv. Pierluigi De Nardis nel citato parere scrive: *"Pertanto l'alea del giudizio per la Vs. Agenzia è costituita, nell'eventualità di soccombenza, che si sia tenuti a corrispondere le differenze retributive, contributive ed accessorie, dal 2008 al 2015"* e ancora: *"Come noto tali somme sono state già rivendicate con diffide della controparte e quantificate, stante alla diffida del 10/5/2016 in euro 509.514,16"*; *"Tale rischio deve ritenersi scongiurato laddove, come preannunciato, si giunga ad una transazione con Omissis con cui quest'ultima rinunci ad ogni pretesa economica relativamente a fatti e diritti inerenti il rapporto di lavoro e la procedura concorsuale in argomento e quindi alla somma da ultimo indicata"*; *"Inoltre con una transazione si scongiurerebbero ulteriori rivendicazioni Omissis causa la*

reiterazione dei contratti a termine con la medesima stipulati dal 2015 ad oggi, che potrebbero dar luogo, da parte della Dirigente a pretese derivanti dall'avvenuto consolidamento della posizione lavorativa"; *"Da parte dell'Agenzia la transazione comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 688/2015 con il conseguente obbligo di procedere all'assunzione Omissis"*; *"Fatta salva la procedura concorsuale che, a quanto consta, è stata regolarmente portata a termine rispettando la procedura di legge da parte dell'Amministrazione e senza che siano state proposte azioni legali da parte di altri concorrenti, rimane da prendere in considerazione la L.R. n.6/2009 che è stata posta a base di uno dei motivi del pendente ricorso per Cassazione"*; *"Anche in questo caso deve ritenersi che ove, alla data odierna, sia venuta meno la condizione ostativa di cui all'art. 17 del bando e sussistendo quindi le condizioni indicate nella normativa richiamata, per poter procedere all'assunzione, in particolare quanto indicato all'art. 26 commi 5, 5 bis e 5 ter L.R. n. 6/2009, ritengo si possa procedere alla definizione transattiva della lite"*;

CONSIDERATO che, in ragione delle argomentazioni anzi testualmente riportate il legale incaricato ritiene *"conveniente ed opportuno addivenire ad una definizione bonaria della vicenda nei termini sopra indicati e con spese compensate"*, con ciò esprimendosi attraverso una chiara precisa ed inequivoca presa di posizione in ordine alla definizione di accordo transattivo con *Omissis*;

RITENUTO di dover seguire l'indicazione fornita dal legale incaricato nel richiamato parere;

VISTO lo schema dell'atto transattivo (Allegato 4) che prevede la rinuncia dell'Agenzia al ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello de L'Aquila e che prevede, tra l'altro la rinuncia *Omissis* nei confronti dell'Agenzia ad ogni pretesa risarcitoria o di qualsiasi altro tipo derivante dall'adempimento alla sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila;

RITENUTO di dover approvare lo schema dell'atto transattivo come anzi meglio descritto, nell'ottica del raggiungimento dell'interesse pubblico dell'Agenzia;

VISTO il ricorso presentato *Omissis* il 16.7.2018 al TAR di L'aquila per l'annullamento del decreto assunto dal Presidente della R.A. n. 25 del 23/4/2018 avente ad oggetto: *"Nomina del Commissario Straordinario ARIT, di cui all'art. 22, L.R. 14/3/2000 n. 25 recante: "Organizzazione del comparto dei sistemi informativi e telematici"*;

VISTO l'ulteriore ricorso presentato *Omissis* il 21.9.2018 al TAR di L'aquila per l'annullamento della Delibera di G.R.A. n. 349 del 24/5/2018 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano Programma del Commissario Straordinario ARIC nominato con decreto presidenziale n. 5/2018"* ed altresì per l'annullamento della Delibera di G.R.A. n. 610 del 7/8/2018 avente ad oggetto: *"Regolamento di attuazione ARIC – modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art, 3, comma 3, della L.R. n. 34/2016 e s.m.i."*

CONSIDERATO inoltre che la compagine commissariale nominata con il già citato decreto della G.R. n. 65 del 4/10/2019, nell'ambito del proprio mandato di ristrutturazione e rilancio dell'Agenzia ha anche individuato quale obiettivo da perseguire la definizione del numero più ampio possibile dei contenziosi pendenti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico e previa valutazione degli intenti delle parti coinvolte nei rispettivi giudizi:

DATO ATTO della volontà espressa *Omissis* di rimettere il contenzioso con l'ARIC;

CONSIDERATA la necessità di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia tra l'Agenzia e *Omissis* sul ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila con iscrizione a ruolo della Cassazione con il n. R.G. 21216/2015;

CONSIDERATO che il presente atto è stato proposto dai Commissari delegati per materia, Avv. Carlo Montanino e Dott. Domenico Lilla;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di conformità all'ordinamento giuridico ed alle specifiche norme in materia espresso dai Dirigenti con la propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

sulla base della completa e puntuale istruttoria svolta dagli uffici competenti

1. **di dare atto** che la compagine commissariale nominata con il già citato decreto della G.R. n. 65 del 4/10/2019, nell'ambito del proprio mandato di ristrutturazione e rilancio dell'Agenzia ha anche individuato quale obiettivo da perseguire la definizione del numero più ampio possibile dei contenziosi pendenti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico e previa valutazione degli intenti delle parti coinvolte nei rispettivi giudizi;
2. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto (in uno con gli allegati 1, 2, 3, 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
3. **segnatamente, di prendere atto** dell'Allegato distinto con il n. 3;
4. **per l'effetto** di conformarsi all'indirizzo espresso dal legale incaricato di convenienza ed opportunità di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda sottesa alla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila distinta con il n. 688/2015 e per l'effetto di approvare lo schema di atto transattivo per la definizione stragiudiziale della controversia tra l'Agenzia e *Omissis* sul ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila n. R.G. 21216/2015 che, allegato suddetto Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. **di prendere atto** della pendenza di ulteriori n. 2 ricorsi al TAR di L'Aquila introdotti da *Omissis*;
6. **di prendere altresì atto** della volontà espressa per le vie brevi di rinunciare a detti ricorsi e per l'effetto di dare mandato *Omissis* di porre in essere ogni successivo e conseguente adempimento, a mezzo dei propri difensori incaricati, per la formalizzazione della loro indicata volontà di rinuncia da doversi comunicare alla scrivente Agenzia e a tutti i soggetti parti processuali;
7. **di dichiarare** che il presente decreto non reca oneri né impegno finanziario a carico della scrivente Agenzia;

8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Avv. Salvatore Dettori, all'Avv. Pierluigi De Nardis, *Omissis*, alla Dirigente Dott.ssa Lucia Del Grosso, all'Avvocatura Regionale, alla Direzione Generale della Giunta regionale, al Dipartimento Risorse della Giunta regionale e alla Corte dei Conti di L'Aquila.